

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Il Giudice del Lavoro, Dott. Bartolo Salone, nella causa civile iscritta al nº 2018 R.G., promossa

## 1)1

Daniela Carmela Nicastro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Imera n. 3

- ricorrente -

## contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

PER LA SICILIA, ISTITUTO COMPRENSIVO

in persona dei rispettivi

rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi ex art. 417

bis c.p.c. dal Dirigente scolastico del predetto Istituto Comprensivo,

- resistenti -

All'udienza del 30.04.2019 ha pronunciato

SENTENZA

mediante lettura del seguente

DISPOSITIVO

Dichiara cessata la materia del contendere.



Condanna i resistenti in solido a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Daniela Carmela Nicastro.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 6 giugno 2018 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del periodo di servizio militare svolto, prima della sua immissione in ruolo, dal 6.06.1991 al 28.05.1992 per la formazione della graduatoria interna di istituto valida per l'a.s. 2018/2019 previa disapplicazione del CCNI mobilità 2017/18 nella parte in cui si pone in contrasto con l'art. 485 d.lgs. 297/1994.

Le parti resistenti, costituitesi in giudizio, hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa attorea, concludendo per l'accoglimento della domanda avversaria con compensazione delle spese del giudizio.

All'udienza odierna, il procuratore della parte ricorrente ha chiesto acquisirsi il decreto – trasmesso telematicamente il 29.04.2019 – con il quale l'amministrazione scolastica ha rettificato in autotutela il punteggio attribuito al ricorrente, tenendo conto dei due punti connessi al periodo di servizio militare preruolo ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto per l'individuazione del personale docente soprannumerario per l'a.s. 2018/19 e. alla luce di ciò, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria delle spese di lite.

Tanto premesso, merita evidenziare che la cessazione della materia del contendere rappresenta il riflesso del mutamento della situazione sostanziale, per ragioni sia oggettive che soggettive, le quali fanno venire meno l'interesse dell'attore ad una pronuncia nel merito sulla domanda. A questo proposito si osserva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno assimilato la cessazione della materia del contendere all'estinzione, riconducendola alla natura processuale per sopravvenuto difetto di interesse con conseguente inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere (Cass.



18.05.2000, n. 368 e Cass. 28.09.2000, n. 1048). Sempre secondo la Suprema Corte, inoltre, le spese in questo caso devono essere liquidate dal giudice in base al criterio della soccombenza virtuale, secondo il quale il giudice deve valutare se la domanda sia fondata o meno, cioè se sarebbe stata accolta o rigettata (Cass., S.U. 10.01.1996, 114 e Cass. 21.06.2004, n. 11494).

Nella fattispecie deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, non avendo più la parte ricorrente interesse alla prosecuzione del giudizio una volta ottenuto il riconoscimento del servizio militare pregresso svolto anteriormente all'immissione in ruolo ai fini della formazione della graduatoria interna di istituto per l'individuazione dei docenti soprannumeri per il presente anno scolastico.

Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell'amministrazione scolastica, considerati il riconoscimento delle ragioni della parte ricorrente fin dalla propria costituzione in giudizio e le conseguenti determinazioni in autotutela assunte in corso di causa. La misura della liquidazione tiene conto, oltre che del valore della controversia, della modesta complessità della causa e del comportamento processuale delle parti resistenti, che ne ha consentito la celere definizione in prima udienza.

P.Q.M.

Come in epigrafe.

Così deciso in Agrigento il 30.04.2019.

IL GIUDICE

Bartolo Salone

